

LEGGE REGIONALE 06 dicembre 2016, n. 26

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

1. All'articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 dopo le parole "*con il compito di contribuire*" sono inserite le parole "*, con espressione di parere,*".
2. All'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto:
"3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo"

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

